

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE
Spett.le

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Direzione Generale per la comunicazione

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DA CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VII,
CON DECRETO N. 1397/24 DEL 20.12.2024.**

1. Autorità Giudiziaria competente: CONSIGLIO DI STATO, Sezione VII, RG 9488/2024.

2. Ricorrente-appellante: Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. BFLMRZ66L23D612I).

3. Amministrazione intimata: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

4. Controinteressati: **ING. MASTRONARDI AGOSTINO, ING. BIANCO GIANFRANCO, GARZIA ELENA, GIGANTE MASSIMINA, TATULLI VICENZO** e gli altri candidati utilmente inseriti nella Graduatoria finale del Concorso di cui al DM n. 8.6.2023 n. 107.

5. Estremi dei provvedimenti impugnati: Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 8.6.2023 n. 107 sulla definizione delle “*modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata*” nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.1); Avviso del MIM del 29.12.2023 n. 79720 relativo *alle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione* nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.2); atto contenente i cento quesiti forniti da Formez PA nella parte relativa ai quesiti nn. 1 e 64 validati dal Comitato Scientifico di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 con le quattro opzioni di risposta di cui solo una ai sensi dell'art. 6 punto a) del Bando (DM n. 107/2023) avrebbe dovuto essere corretta; Avviso del MIM del 7.5.2024 n. 64933 (Doc.3) di pubblicazione degli esiti della prova scritta nella parte lesiva alla ricorrente; Avviso del MIM del 29.5.2024 n. 76336 (Doc.4) di pubblicazione della rettifica degli esiti della prova scritta nella parte lesiva al ricorrente; verbale ove esistente della commissione esaminatrice con cui è stato determinato l'esito della prova scritta della ricorrente; Avviso del MIM del 10.6.2024 n. 82842 (Doc.5) relativo all'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 (Doc.5bis) e dell'Avviso del MIM

del 1.7.2024 n. 9773 (Doc.5ter) relativo al corso intensivo di formazione nelle parti lesive alla ricorrente; Graduatoria con la valutazione dei titoli del 31.7.2024 nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Doc.6); Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.7-8); dell'Avviso del MIM del 9.8.2024 n. 124319 relativo a n. 519 posti vacanti e disponibili di Dirigente Scolastico nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.9); Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 19.8.2024 n. 2206 di rettifica della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.21-22); Avviso del MIM del 22.8.2024 relativo all'assegnazione ai ruoli regionali A.S. 2024/2025 (Doc.23) nella parte lesiva alla ricorrente; Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 13.8.2024 n. 177 (Doc.24) nella parte lesiva alla ricorrente; Avviso del MIM del 28.8.2024 n. 130296 relativo all'affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 (Doc.26).

6. Sunto dei motivi del ricorso di I° grado e dei motivi aggiunti:

6.1. I candidati SOTTO ELENCATI e suddivisi per CATEGORIE hanno partecipato alla prova scritta del Concorso riservato, hanno partecipato al successivo corso di formazione e sono stati collocati in Graduatoria **in posizione migliore** rispetto alla odierna appellante **benché** dall'esame del sito di Giustizia Amministrativa (decisioni e pareri) e nelle more dell'accesso agli atti proposto **gli stessi non appaiono versare in una delle condizioni tassativamente** indicate dall'art. 5 comma 11-*quinques* DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 e dall'art. 2 DM 8.6.2023 n. 107 (salvo errore).

* * * * *

6.2. CANDIDATI CHE NON HANNO PROPOSTO IL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PRIMO ATTO AMMINISTRATIVO DI MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA O ORALE AVANTI AL GA NEL TERMINE DI LEGGE CON PENDENZA DEL GIUDIZIO ALLA DATA DEL 28.2.2023 NONCHE' GLI INTERVENTORI AD ADIUVANDUM IN MANCANZA DI UN GIUDIZIO PRINCIPALE.

BALDARI SIMONETTA (posizione graduatoria 92, punti 9.725: non ha superato la prova preselettiva, ha impugnato solo il bando - TAR 14357/23 RIC 10558/18 -, ha riportato un giudicato di rigetto nel 2021 - CDS 930/21 RIC 3807/2020 - ed ha proposto intervento ad adiuvandum nel giudizio di revocazione della sentenza CDS n.1012/21 RG 4125/22 sent. n. 4697/23), nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze/decreti ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS n. 4697/23, RG 4125/22; ord.za TAR RM n. 1876/24 ricorso RG 13356/19; decreto TAR RM n. 4113/21 ricorso RG 6829/19; sent TAR RM n. 15369/23 – RIC 756/2018; sent TAR 5882/23 ricorso RG 2039/18; sent. TAR RM n.3625/23, RIC 12533/19; sent. TAR RM n.14365/22, RIC 12728/19; sent. CDS n.4536/24 RIC 56768/22.

* * * * *

6.3. CANDIDATI CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO DS DEL 2017.

PINNA PIERPAOLO (posizione graduatoria 64, punti 9,925 - v. sent. TAR RM n.16536/23 RIC 11407/18), nonché i candidati non inseriti nella graduatoria degli esiti della preselettiva 30.07.2018 (Doc.27) e risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. TAR RM n. 6204/20, ric 10541/18; sent. TAR RM n.11316/20, ric 10893/18; sent. TAR RM n.14357/23, ric 10558/18; sent. TAR RM n. 11827/24, ric 10862/18; ord.za TAR RM n.7894/19, ric. 10461/18.

* * * * *

6.4. CANDIDATI IN DANNO DEI QUALI SI E' FORMATO UN GIUDICATO DI RIGETTO DEL RICORSO OPPURE UN GIUDICATO DI IMPROCEDIBILITA' PER RINUNCIA O SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE PRIMA DELLA DATA DEL 28.2.2023.

CIAPPETTA GIACINTO (posizione graduatoria 124, punti 9,575 – v. giudicato di rigetto sent. TAR RM n.2290/20, ric. 7978/19) nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze/decreti ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS 1015/21, ric 7978/19; sent. CDS n. 1016/21-ric 7984/19; sent. TAR RM n. 6204/20-ric 1054/18; sent. TAR RM n.14365/22- ric 12728/19.

* * * * *

6.5. CANDIDATI CHE HANNO DEPOSITATO LA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

CITO ANTONELLA (posizione graduatoria 166, punti 9,375 - v. sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19 appellata con ricorso RG 3073/23 e definita con sentenza n. 6790/24 CDS + intervento ad adiuvandum nel giudizio RG 4125/22 di revocazione della sentenza CDS n. 1012/21 definita con sentenza CDS n. 4697/23) nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o

ricorsi di segno contrario: sent. TAR RM n.1213/23, ric 589/19; sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19.

* * * * *

6.6. Il Bando in violazione dell'art 5 comma 11-*quinques* DL 29.12.2022 n. 198 conv. dalla L. 24.2.2203 n. 14 ha aggiunto ex novo due categorie di soggetti abilitati a partecipare al Concorso riservato ovvero: a) Soggetti che hanno proposto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte; b) Soggetti che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

I candidati SOTTO ELENCATI sono stati collocati in Graduatoria in **posizione peggiore** rispetto alla ricorrente in forza del Bando del Concorso **benché** dall'esame del sito di Giustizia Amministrativa (decisioni e pareri) e salvo errore, **gli stessi non appaiono rientrare in una delle categorie tassativamente** indicate dalla legge.

* * * * *

6.7. CANDIDATI CHE HANNO PROPOSTO LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SFAVOREVOLE ALLA DATA DEL 28.2.2023.

STELLATO TIZIANA (posizione graduatoria 16, punti 10,675 - v. sent CDS 4697/23, ricorso 4125/22 + dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 17.10.2022 nel giudizio RG 12548/2019 TAR RM definito con sentenza n. 17060/22 appellata con ricorso RG 3073/23 definito con sentenza CDS n. 6790/24), nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS n.4697/23, ricorso 4125/22; sent. CDS n.5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n.1050/21, ricorso 6447/19; sent. CDS n.4696/23, ricorso 4118/22; sent. CDS n. 5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n. 5157/23, ricorso 9424/22.

* * * * *

6.8. CANDIDATI CHE HANNO FORMALIZZATO LA RINUNCIA AL RICORSO OPPURE DEPOSITATO LA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE PER I QUALI NON RISULTA EMESSA ALCUNA SENTENZA DA PARTE DEL GA, OVVERO, QUANDO TALE SENTENZA E' STATA EMESSA NON RISULTA IMPUGNATA ALLA DATA DEL 28.2.2023.

TRINCHERO MAURIZIO (posizione graduatoria 227, punti 9,2) v. dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 26.9.2022 nel giudizio RG 6732/19 TAR RM definito con sentenza n. 12169/22 appellata con ricorso RG 1454/23.

7. Sunto dei motivi di appello:

1. SUL PRIMO MOTIVO D'APPELLO. NULLITA' DELL'ORDINANZA CAUTELARE IMPUGNATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE APPARENTE O PSEUDO-MOTIVAZIONE.

Con l'ordinanza 24.10.2014 n. 4801 impugnata il TAR LAZIO ha rigettato le domande cautelari dell'Avv. Deborah Lombardi con la motivazione che *“il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus, in relazione alle censure dedotte, alla stregua dei precedenti di questa Sezione (cfr. ex multis, da ultimo ordinanze di questa sezione n. 4585/2024, n. 4509/2024), cui si rinvia per i contenuti”*.

Ora, i **precedenti giurisprudenziali** richiamati dal TAR Lazio per giustificare con un rinvio *per relationem* la decisione di rigetto delle misure cautelari richieste dall'Avv. Lombardi **si riferiscono a fattispecie sostanziali totalmente diverse** e quindi sono **manifestamente inconferenti**.

Da qui, la nullità della motivazione in quanto meramente apparente.

* * * * *

2. SUL SECONDO MOTIVO D'APPELLO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO EX ART. 64 CPA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA E DELLA REGOLA SULL'ONERE DEL PRINCIPIO DI PROVA A CARICO DELLA PARTE PRIVATA. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS DEL RICORSO.

Con il ricorso di I° grado la Prof. Lombardi **ha specificamente allegato** sia le **‘categorie’** di candidati **escluse dal corso intensivo di formazione** *de quo* in base all'art. 5 comma 11-*quinques* DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 e dall'art. 2 DM 8.6.2023 n. 107 (che contiene un'elencazione tassativa dei soggetti titolati alla partecipazione al corso di formazione), sia le **‘categorie’** di candidati **da escludersi dal corso intensivo di formazione** *de quo* stante l'illegittimità *in parte qua* del Bando per violazione dell'art. 5 comma 11-*quinques* DL n. 198/2022 conv. dalla L. n. 14/2023, sia i **candidati nominativamente indicati** rientranti nelle categorie escluse (Baldari Simonetta, Pinna Pierpaolo, Ciappetta Giacinto, Cito Antonella, Stellato Tiziana, Trincherio Maurizio), sia i **candidati** rientranti nelle categorie escluse **indicati per relationem** con rinvio alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato ivi elencante (*sent. CDS n. 4697/23, RG 4125/22; ord.za TAR RM n. 1876/24 ricorso RG 13356/19; decreto TAR RM n. 4113/21 ricorso RG 6829/19; sent TAR RM n. 15369/23 – RIC 756/2018; sent TAR 5882/23 ricorso RG 2039/18; sent. TAR RM n.3625/23, RIC 12533/19; sent. TAR RM n.14365/22, RIC 12728/19; sent. CDS n.4536/24 RIC 56768/22; sent.*

TAR RM n. 6204/20, ric 10541/18; sent. TAR RM n.11316/20, ric 10893/18; sent. TAR RM n.14357/23, ric 10558/18; sent. TAR RM n. 11827/24, ric 10862/18; ord.za TAR RM n.7894/19, ric. 10461/18; sent. CDS 1015/21, ric 7978/19; sent. CDS n. 1016/21-ric 7984/19; sent. TAR RM n. 6204/20-ric 1054/18; sent. TAR RM n.14365/22- ric 12728/19; sent. TAR RM n.1213/23, ric 589/19; sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19; sent. CDS n.4697/23, ricorso 4125/22; sent. CDS n.5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n.1050/21, ricorso 6447/19; sent. CDS n.4696/23, ricorso 4118/22; sent. CDS n. 5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n. 5157/23, ricorso 9424/22).

Con l'ordinanza cautelare impugnata il TAR LAZIO ha affermato che ***“quanto dedotto sulla insussistenza di titoli di candidati non risulta adeguatamente comprovato da concreta e congrua prova, risultando sommarie e ipotetiche le argomentazioni sulle contestate posizioni di altri candidati”***.

Orbene, con il ricorso di I° grado la Prof. Lombardi **ha specificato** le **categorie di candidati** e i **singoli candidati** indicati nominativamente (Baldari Simonetta, Pinna Pierpaolo, Ciappetta Giacinto, Cito Antonella, Stellato Tiziana, Trincherio Maurizio v. sentenze TAR e CDS Docc. 39, 55, 57, 47, 29, 56) e *per relationem* con il rinvio alle sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato ivi elencate che sono esclusi dal corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 per disposizioni del Bando e della Legge specificamente richiamate e che, quindi, devono essere depennati dalla graduatoria finale del 19.8.2024 n. 2206 (Doc.22).

Con il ricorso di I° grado la Prof. Lombardi **ha prodotto** la **graduatoria degli esiti della prova preselettiva** del 24.7.2018 del Concorso DS del 2017 (Doc.27) dalla quale risulta quali siano i candidati inseriti nella graduatoria finale del Concorso cd riservato che, però, non hanno superato la prova preselettiva, ed **ha elencato le singole sentenze** del Tar Lazio e del Consiglio di Stato dalle quali si ricava la **pendenza di un ricorso giurisdizionale privo dei requisiti prescritti** dalla Legge e dal Bando in capo ai candidati inseriti nella graduatoria finale.

Con il ricorso in appello la Prof. Lombardi ha prodotto **sub Docc. 29-58 di tutte le sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato** richiamate in primo grado.

Dunque, la Prof. Lombardi **ha pienamente assolto sia all'onere di allegazione** dei fatti costitutivi delle doglianze dedotte nel processo, **sia all'onere del principio di prova** di fondatezza di tali doglianze.

Pertanto, il TAR Lazio nel rigettare le istanze cautelari della Prof. Lombardi per un meramente asserito difetto di *“concreta e congrua prova”* in ordine alla *“insussistenza di titoli di candidati”* è incorso nella violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 64 Cpa, nella violazione del principio di vicinanza della prova e nella violazione della regola sull'onere del principio di prova a carico della parte privata poiché ha finito per applicare il principio dispositivo

“*puro*” quando, invece, il processo amministrativo impugnatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice.

* * * * *

3. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.

Con l’ordinanza impugnata il TAR LAZIO ha escluso, con una motivazione di stile, la ricorrenza del *periculum in mora* ai fini della concessione della invocata misura cautelare atteso che “*il pregiudizio dedotto non risulta grave o irreparabile, anche tenendo conto della impregiudicata possibilità, in ogni caso, in caso di esito positivo del merito, di disporre da parte del Collegio l’adozione di prove suppletive o altre misure ripristinatorie in favore della ricorrente*”.

Le assunzioni dei nuovi Dirigenti Scolastici sono state formalizzate a partire dal 9.10.2024 e l’art. 11-*septies* DL n. 198/22 conv. dalla L. n. 14/23 nonché l’art. 9 Comma 4 del Bando di concorso prevedono che le procedure di immissione in ruolo saranno effettuate attingendo almeno per il 60% dei posti assegnabili dalla graduatoria del Concorso ordinario e per il 40% dalla graduatoria del Concorso riservato *fino al suo esaurimento*.

Pertanto, essendo oggi destinati al Concorso riservato n. 519 posti (è ancora in corso la procedura del Concorso ordinario) il Concorso riservato dovrà poi ‘restituire’ la quota assegnata in eccedenza a quello ordinario con l’effetto che la **graduatoria gravata rimarrà di fatto ‘congelata’ dal 1.9.2025 per almeno due anni**.

La Prof. Lombardi è stata collocata (illegittimamente) nella posizione n. 591 della Graduatoria finale del Concorso e quindi non rientra nei 519 posti di Dirigente Scolastico oggi vacanti e disponibili poiché scavalcata da numerosi candidati non legittimati dal Bando e/o dalla Legge a partecipare al Concorso riservato.

Il **pregiudizio grave e irreparabile** derivante dai provvedimenti impugnati è immediatamente apprezzabile ed è rappresentato dalla **mancata immissione in ruolo quale Dirigente Scolastico per un periodo di tempo non inferiore a tre anni** con conseguente perdita della retribuzione mensile di €. 3.771,00 atteso che la maggiore quota-percentuale dei posti dirigenziali oggi assegnata alla procedura riservata dovrà essere restituita alla procedura ordinaria con conseguente ‘congelamento’ della graduatoria *de quo*.

* * * * *

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

9. Il DECRETO N. 1397/24 DEL 20.12.2024 del CONSIGLIO DI STATO Sezione VII ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami nei termini ivi indicati.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE
Firenze-Roma, lì 23 dicembre 2024

Avv. Maurizio Bufalini